

Modelli di esempio per le regolamentazioni dei requisiti dello «standard di settore per lo sport svizzero» negli statuti di federazioni e associazioni

Stato: luglio 2026

Introduzione

Lo «standard di settore per lo sport svizzero» è stato pubblicato a marzo 2024. Questo documento delinea e riassume le aspettative fondamentali ed essenziali delle organizzazioni sportive. È integrato dagli obblighi comportamentali individuali (azioni indesiderate) delle persone definiti nello statuto in materia di etica.

Uno dei tre compiti principali nell'ambito dello standard di settore consiste nella revisione dei propri statuti in relazione a vari temi. Swiss Olympic ha elaborato delle clausole tipo come modello per agevolare le eventuali modifiche statutarie necessarie.

Ulteriori modelli di esempio per la subordinazione contrattuale delle persone allo statuto in materia di etica sono consultabili [qui](#).

Nota

Chiunque adotti i modelli di esempio invariati deve assicurarsi che siano integrate tutte le disposizioni necessarie. Tuttavia, i seguenti modelli di esempio non possono coprire tutti i casi particolari del variegato panorama sportivo svizzero. È quindi possibile e consigliabile apportare modifiche e ristrutturare i contenuti, soprattutto per mantenere la coerenza con l'impostazione dei propri statuti. In ogni caso è necessario verificare, con l'ausilio della checklist dello standard di settore specifica per la propria organizzazione, che i requisiti minimi continuino a essere rispettati. Ogni organizzazione sportiva è responsabile dell'applicazione delle norme a essa pertinenti.

Guida alla lettura

I termini tra parentesi quadre [...] devono essere adattati all'organizzazione specifica e/o rappresentano formulazioni aggiuntive o alternative.

I testi rientrati sono le effettive formulazioni di esempio. Di norma, esistono due diverse formulazioni per le federazioni e le associazioni.

Indice dei contenuti

Vincolo a regole di livello superiore	2
Ambito di applicazione (vincolo per le organizzazioni di livello inferiore e i membri dell'associazione)	3
Riconoscimento della Carta etica, dello statuto in materia di etica, dello statuto sul doping	4
Competenza della SSI, del Tribunale dello sport e del CAS	5
Organo di revisione	6
Quota di genere	7
Limite di mandato	8
Conflitti di interesse e accettazione di doni	9
Partecipazione degli/delle atleti/-e [opzionale: e degli/delle allenatori/-trici]	11
Prevenzione della manipolazione delle gare	12

Vincolo a regole di livello superiore

Il presente articolo chiarisce che all'interno del sistema piramidale nello sport, le regole delle organizzazioni di livello superiore sono vincolanti per i membri diretti e indiretti, anche se non vengono esplicitamente ripetute negli statuti delle organizzazioni di livello inferiore.

Questa proposta di esempio non deve essere necessariamente inclusa nello standard di settore. Ciò nonostante, si consiglia che la formulazione sia almeno fedele al senso.

Proposta per le organizzazioni membro di Swiss Olympic:

¹La federazione sportiva è membro della [federazione sportiva internazionale], della [federazione sportiva europea] e di Swiss Olympic. La federazione sportiva è la federazione svizzera responsabile per tutte le questioni [del tipo di sport] e rappresenta gli interessi [del tipo di sport] in queste organizzazioni mantello.

²Le regole e le norme della [federazione internazionale], della [federazione europea] e di Swiss Olympic sono vincolanti per la [federazione sportiva] e per i suoi membri diretti e indiretti. Le disposizioni statutarie e le decisioni della [federazione sportiva], dei suoi organi e dei suoi membri devono essere compatibili con le regole e le disposizioni della [federazione internazionale], della [federazione europea] e di Swiss Olympic. In caso di contraddizioni, avranno la precedenza le regole e le norme pertinenti della [federazione internazionale], della [federazione europea] e di Swiss Olympic.

Proposta per i club sportivi:

Il club sportivo è socio della [federazione] e della [federazione regionale]. Gli statuti, i regolamenti della [federazione internazionale], della [federazione], dei suoi organi e commissioni competenti e della [federazione regionale] sono vincolanti per [il club sportivo], i suoi soci, i/le suoi/sue giocatori/-trici e funzionari/-e.

Ambito di applicazione (vincolo per le organizzazioni di livello inferiore e i membri dell'associazione)

A ciò si collega l'obbligo delle organizzazioni membro di rispettare i regolamenti e le decisioni dell'organizzazione di livello superiore e di farli rispettare ai propri membri.

Questa proposta di esempio non deve essere necessariamente inclusa nello standard di settore. Ciò nonostante, si consiglia che la formulazione sia almeno fedele al senso.

Proposta per le organizzazioni membro di Swiss Olympic:

I membri diretti e indiretti della federazione sportiva (ossia le sezioni e i club della federazione sportiva, nonché i membri delle sezioni e delle associazioni) riconoscono e rispettano gli statuti e le regole della federazione sportiva.

Proposta per i club sportivi:

¹Il club sportivo è membro [della sezione, della sotto-federazione o della federazione regionale] della federazione sportiva.

²Gli statuti e le regole della federazione sportiva sono vincolanti per i soci del club sportivo, senza necessità di ulteriori disposizioni. I soci del club sportivo riconoscono e rispettano gli statuti e le regole della federazione sportiva.

Riconoscimento della Carta etica, dello statuto in materia di etica, dello statuto sul doping

Questo tema deve essere obbligatoriamente regolamentato negli statuti di specifiche organizzazioni sportive (cfr. [check-list](#)). Di norma, tuttavia, questa formulazione è già presente negli statuti.

Swiss Olympic raccomanda alle associazioni di regolamentare questo aspetto nei propri statuti, anche se la sua validità dovrebbe essere garantita dalla regolamentazione statutaria della relativa federazione affiliata a Swiss Olympic.

Proposta per le organizzazioni membro di Swiss Olympic:

¹In quanto membro di Swiss Olympic, [federazione sportiva] è soggetta alla Carta etica, allo statuto in materia di etica, allo statuto sul doping di Swiss Olympic e agli ulteriori documenti esplicativi.

²La Carta etica, lo statuto in materia di etica, lo statuto sul doping e gli altri documenti esplicativi, sono vincolanti per la [federazione sportiva] stessa, le sue collaboratrici e i suoi collaboratori, i membri degli organi, i membri, le sotto-organizzazioni (ad esempio le sotto-federazioni, le federazioni regionali o cantonali, le sezioni, le associazioni) e per i rispettivi organi, soci, collaboratori/-trici, atleti/-e, allenatori/-trici, assistenti, medici e funzionari/-rie.

³Le organizzazioni appartenenti alla [federazione sportiva] (ad esempio, le sotto-federazioni, le federazioni regionali o cantonali, le sezioni, le associazioni) fanno espressamente riferimento nei loro statuti alla Carta etica, allo statuto in materia di etica e allo statuto sul doping di Swiss Olympic e li applicano nei confronti dei/delle loro collaboratori/-trici, atleti/-e, allenatori/-trici, assistenti, medici, funzionari/-rie e incaricati/-e.

Proposta: includere gli obiettivi della Carta etica, dello statuto in materia di etica e dello statuto sul doping **nell'articolo sullo scopo** degli statuti della federazione:

[La federazione sportiva] si impegna a favore di un'attività sportiva salutare, rispettosa, leale e di successo. Così come i suoi organi e i suoi membri, si attiene a questi valori, rapportandosi agli altri in maniera rispettosa, agendo e comunicando in modo trasparente. A tal fine, [la federazione sportiva] e i suoi membri diretti e indiretti riconoscono e rispettano la Carta etica, lo statuto in materia di etica dello sport svizzero, lo statuto sul doping di Swiss Olympic e gli altri documenti esplicativi. La federazione sportiva diffonde questi principi all'interno della propria sfera di attività.

Proposta per i club sportivi:

In quanto membro di [federazione sportiva], l'associazione e i suoi soci sono soggetti alla Carta etica, allo statuto in materia di etica, allo statuto sul doping di Swiss Olympic e agli altri documenti esplicativi.

Competenza della SSI, del Tribunale dello sport e del CAS

Questo tema deve essere obbligatoriamente regolamentato negli statuti di specifiche organizzazioni sportive (cfr. [check-list](#)) o adattato alle nuove circostanze derivanti dall'istituzione della Fondazione Tribunale dello sport svizzero.

Swiss Olympic raccomanda alle associazioni di regolamentare questo aspetto nei propri statuti, anche se la sua validità dovrebbe essere garantita dalla regolamentazione statutaria della relativa federazione affiliata a Swiss Olympic.

Proposta per le organizzazioni membro di Swiss Olympic:

1. Indagini sulle violazioni dello statuto sul doping e dello statuto in materia di etica

Le presunte violazioni dello statuto sul doping e dello statuto in materia di etica saranno oggetto d'indagine da parte di Swiss Sport Integrity e potranno essere sanzionate in base ai casi definiti nello statuto in materia di etica.

2. Valutazione delle violazioni dello statuto sul doping

¹Il Tribunale dello sport svizzero è la prima istanza competente per la valutazione giuridica e l'eventuale sanzione delle violazioni dello statuto sul doping. Il Tribunale dello sport svizzero applica il proprio regolamento procedurale.

²Le decisioni in materia di doping del Tribunale dello sport svizzero possono essere impugnate, con esclusione dei tribunali statali, presso il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna entro 21 giorni dalla ricezione della decisione motivata.

3. Valutazione delle violazioni dello statuto in materia di etica

¹Il Tribunale dello sport svizzero è l'unica istanza competente, con esclusione dei tribunali statali, per la valutazione giuridica e l'eventuale sanzione delle violazioni dello statuto in materia di etica. Il Tribunale dello sport svizzero applica il proprio regolamento procedurale.

²Resta ferma la competenza di Swiss Sport Integrity di imporre misure e sanzioni nei casi definiti dallo statuto in materia di etica.

Proposta per i club sportivi:

¹Le presunte violazioni dello statuto sul doping e dello statuto in materia di etica saranno oggetto d'indagine da parte di Swiss Sport Integrity e saranno sanzionate in base ai casi definiti nello statuto in materia di etica. In tutti gli altri casi, la valutazione giuridica e le eventuali sanzioni avverranno esclusivamente ad opera del Tribunale dello sport svizzero, con esclusione dei tribunali statali, in conformità con le disposizioni pertinenti dello statuto sul doping e dello statuto in materia di etica.

²I ricorsi legali sono regolati dalle disposizioni dello statuto sul doping o dello statuto in materia di etica o dei relativi regolamenti.

Organo di revisione

Questo tema deve essere obbligatoriamente regolamentato negli statuti di specifiche organizzazioni sportive (cfr. [check-list](#)).

I membri diretti e indiretti di Swiss Olympic e i loro soci sono obbligati a includere un organo di revisione nei loro statuti.

Le federazioni sportive nazionali (classificazione 1–3) e le grandi associazioni/federazioni (in base all'art. 69b CC o perché altrimenti richiesto) sono obbligate a far eseguire una revisione ordinaria o limitata. Per tutte le altre associazioni/federazioni è sufficiente una revisione profana.

Negli statuti occorre stabilire come e da chi deve essere effettuata la revisione del rendiconto annuale (numero di revisori/-e, organismo terzo ecc.).

La revisione deve essere effettuata con serietà e con le competenze necessarie, adeguate al contesto e alla complessità della contabilità. La persona o le persone che effettuano la revisione devono essere indipendenti. Possono essere soci dell'associazione, ma in nessun caso membri del comitato dell'associazione.

Revisione ordinaria/limitata

Proposta per le organizzazioni membro di Swiss Olympic e per le grandi associazioni/federazioni che devono sottoporsi a una revisione contabile limitata o ordinaria ai sensi dell'art. 69b CC o perché altrimenti richiesto:

¹L'assemblea generale elegge un organo di revisione esterno indipendente ai sensi dell'art. 727b o 727c CO. Il mandato è di due anni. [in via facoltativa è possibile limitare il numero di rielezioni: *la rielezione è ammessa per un massimo di due volte.*]

²L'organo di revisione ha il compito di verificare la correttezza del rendiconto annuale. È autorizzato a consultare la contabilità e i documenti giustificativi in qualsiasi momento.

³L'organo di revisione deve presentare un rapporto scritto all'attenzione dell'assemblea generale.

Revisione profana

Proposta per organizzazioni sportive e associazioni nazionali che non effettuano una revisione ordinaria/limitata:

¹L'assemblea generale elegge due verificatori/-trici dei conti (come organo di revisione) con un mandato di due anni. [in via facoltativa, è possibile aggiungere: *e un/-a supplente*] È ammessa la rielezione.

²L'assemblea generale può anche eleggere una società di revisione esterna per lo stesso mandato.

³L'organo di revisione ha il compito di verificare la correttezza del rendiconto annuale. È autorizzato a consultare la contabilità e i documenti giustificativi in qualsiasi momento.

⁴L'organo di revisione deve presentare un rapporto scritto all'attenzione dell'assemblea generale.

Quota di genere

Questo tema deve essere obbligatoriamente regolamentato negli statuti di specifiche organizzazioni sportive (cfr. [check-list](#)).

Proposta per le organizzazioni membro di Swiss Olympic:

¹Nella composizione dell'organo di governo supremo [eventualmente anche di altri organi e commissioni], i membri eletti e votanti devono includere almeno il 40% di rappresentanza maschile e il 40% di rappresentanza femminile.

²La composizione degli altri organi, commissioni e gruppi di lavoro deve essere equilibrata dal punto di vista del genere.

Proposta per i club sportivi:

Nel comitato dell'associazione deve esserci una rappresentanza equilibrata di genere [al 40% o a un valore definito internamente].

Limite di mandato

Questo tema deve essere obbligatoriamente regolamentato negli statuti di specifiche organizzazioni sportive (cfr. [check-list](#)).

In generale, in vari ambiti della vita pubblica si è affermata una durata massima dei mandati di 12 anni. Le rielezioni devono avvenire almeno ogni quattro anni, ma le organizzazioni sportive sono libere di definire durate diverse per i mandati. Di conseguenza, si possono anche prevedere regolamenti specifici per la gestione dei membri di comitato attualmente in carica (cfr. [FAQ](#)).

Proposta per le organizzazioni membro di Swiss Olympic:

¹I membri dell'organo direttivo supremo [eventuali altri organi eletti dall'assemblea generale] sono eletti per un periodo di carica di quattro anni [o meno]. Possono essere rieletti.

²Il periodo di carica inizia con l'Assemblea generale ordinaria [è possibile specificare un riferimento temporale a un anno, ad es. anno bisestile].

³Il periodo di carica complessivo non può superare i 12 anni [o un'altra durata] o i *16 anni* [o un'altra durata] se almeno un periodo di carica è quello di presidente).

⁴I periodi di carica interrotti non vengono presi in considerazione.

Proposta per i club sportivi:

¹I membri dell'organo direttivo supremo [eventuali altri organi eletti dall'assemblea generale] sono eletti per un periodo di carica di quattro anni [o meno]. Possono essere rieletti.

²Il periodo di carica inizia con l'Assemblea generale ordinaria [è possibile specificare un riferimento temporale a un anno, ad es. anno bisestile].

³Il periodo di carica complessivo di un membro di comitato non può superare i *12 anni* [o un'altra durata] o i *16 anni* [o un'altra durata] se almeno un periodo di carica è quello di presidente.

Conflitti di interesse e accettazione di doni

Questo tema **non** deve essere obbligatoriamente regolamentato negli statuti, ma deve almeno essere incluso in altre norme dell'organizzazione sportiva (ad es. il regolamento organizzativo, il regolamento interno o simili).

La gestione dei conflitti di interesse solleva anche ulteriori questioni pratiche che idealmente dovrebbero essere disciplinate nel regolamento organizzativo di una federazione. Si raccomanda di istituire un registro delle funzioni a tempo pieno e a tempo parziale. In ogni caso, per le federazioni sportive nazionali e le organizzazioni partner è obbligatoria la pubblicazione del registro o la consegna diretta ai membri.

Proposta per le organizzazioni membro di Swiss Olympic:

¹I membri di comitato [eventualmente di altri organi direttivi] adempiono ai loro obblighi in modo professionale, con la dovuta diligenza ed efficienza e al meglio delle loro capacità.

²Svolgono le loro attività esclusivamente nell'interesse della federazione.

³I membri di comitato [eventualmente di altri organi] devono informare immediatamente per iscritto [il/la segretario/-a generale o altra funzione] di tutte le altre funzioni a tempo pieno e a tempo parziale che ricoprono al momento della loro elezione e di qualsiasi modifica di tali posizioni durante il loro periodo di carica. [Il/La segretario/-a generale o altra funzione] tiene un registro pubblicamente accessibile.

⁴In caso di conflitto di interessi, è necessario informare il/la presidente. La persona interessata si astiene dalla consultazione e dalla decisione. Inoltre, tale persona si asterrà da qualsiasi dialogo con gli altri membri di comitato in merito alla decisione. L'astensione dal voto a causa di un conflitto di interessi deve essere inserita a verbale.

⁵Se un membro del comitato dell'associazione si trova in una situazione di conflitto di interessi, regolare o permanente, che lo rende incapace di adempiere adeguatamente ai propri obblighi, deve essere invitato a dimettersi.

⁶Se il conflitto di interessi riguarda il/la presidente, questi ne informerà il suo / la sua [primo/-a] vicepresidente.

⁷Se il membro interessato nega l'accusa di conflitto di interessi, il comitato prenderà una decisione escludendo dalla stessa il membro in questione.

⁸Per il resto, si applicano le disposizioni del [regolamento organizzativo o regolamento analogo].

Accettazione di doni

¹I membri di comitato [eventualmente di altri organi] non possono richiedere, ricevere, accettare o elargire favori diretti o indiretti che siano in qualche modo connessi al loro mandato nella federazione o che possano dare l'impressione di esserlo e che abbiano un valore superiore a quello meramente simbolico [oppure definizione di un importo assoluto].

²Per il resto si applicano le disposizioni del regolamento organizzativo [regolamento organizzativo o regolamento analogo].

Proposta per i club sportivi:

¹I membri di comitato adempiono ai loro obblighi con la dovuta diligenza ed efficienza e al meglio delle loro capacità.

²Svolgono le loro attività esclusivamente nell'interesse dell'associazione.

³Qualora vi sia la possibilità di un conflitto di interessi per un membro di comitato in merito a una decisione del comitato stesso, tale persona deve informarne il/la presidente e astenersi dalla consultazione e dalla decisione. Inoltre, tale persona si asterrà da qualsiasi dialogo con gli altri membri di comitato in merito alla decisione. L'astensione dal voto a causa di un conflitto di interessi deve essere inserita a verbale.

⁴Se il conflitto di interessi riguarda il/la presidente, questi ne informerà il suo / la sua supplente.

⁵Se il socio interessato nega l'accusa di conflitto di interessi, il comitato prenderà una decisione escludendo dalla stessa il socio in questione.

Accettazione di doni

I membri di comitato [eventualmente di altri organi] non possono richiedere, ricevere, accettare o elargire favori diretti o indiretti che siano in qualche modo connessi al loro mandato nell'associazione o che possano dare l'impressione di esserlo e che abbiano un valore superiore a quello meramente simbolico [oppure definizione di un importo assoluto].

Partecipazione degli/delle atleti/-e [opzionale: e degli/delle allenatori/-trici]

Questo tema deve essere obbligatoriamente trattato nell'ambito dello standard di settore per specifiche organizzazioni sportive (cfr. [check-list](#)).

In linea di principio, spetta alle organizzazioni sportive decidere se garantire la partecipazione direttamente tramite un posto nel comitato dell'associazione oppure tramite commissioni con diritto a presentare mozioni.

A livello di associazione, come disposizione minima, è sufficiente prevedere il diritto a presentare mozioni dei soci, purché tutte le persone che partecipano alla vita associativa abbiano la possibilità di diventare soci.

Per quanto riguarda la rappresentanza degli/delle allenatori/-trici, si tratta di una disposizione opzionale, ossia che può, ma non deve essere prevista.

Proposta per le organizzazioni membro di Swiss Olympic:

Composizione del comitato dell'associazione

¹Il comitato dell'associazione è così composto:

- ...
- Una rappresentante e un rappresentante delle atlete e degli atleti.
- [eventualmente un/-a rappresentante degli/delle allenatori/-trici]

²La rappresentante e il rappresentante degli/delle atleti/-e vengono proposti dalla commissione degli/delle atleti/-e e devono essere confermati dall'assemblea generale.

[Procedura di elezione se non esiste una commissione degli/delle atleti/-e – cfr. associazione]

Composizione di altri organi che svolgono compiti in relazione allo sport di punta

¹La [commissione] è composta come segue:

- ...
- Una rappresentante e un rappresentante delle atlete e degli atleti.
- [eventualmente un/-a rappresentante degli/delle allenatori/-trici]
- ...

²La rappresentante e il rappresentante degli/delle atleti/-e vengono proposti dalla commissione degli/delle atleti/-e e devono essere confermati dall'assemblea generale.

[Procedura di elezione se non esiste una commissione degli/delle atleti/-e – cfr. associazione]

Proposta per i club sportivi:

Composizione del comitato, se l'associazione ha un dipartimento per lo sport di punta

¹Il comitato dell'associazione è così composto:

- ...
- Un rappresentante o una rappresentante degli atleti e delle atlete.
- ...

²Possono essere eletti come rappresentanti le atlete e gli atleti che, al momento dell'elezione, partecipano regolarmente a gare sportive o che hanno concluso la loro carriera agonistica da non più di un anno

Prevenzione della manipolazione delle gare

Da un lato, la manipolazione delle gare è ora regolamentata nello statuto in materia di etica e fa quindi parte dei regolamenti a cui le federazioni, le associazioni e i loro soci devono attenersi. D'altra parte, la maggior parte delle federazioni sportive internazionali ha stabilito regolamenti e procedure specifiche per ogni sport. Per questi motivi, non è obbligatorio sancire tali regolamenti sulla manipolazione delle gare. Swiss Olympic raccomanda tuttavia di inserire nello scopo della federazione o dell'associazione un riferimento alla manipolazione delle gare come comportamento da evitare, eventualmente accompagnato da un obbligo esplicito per i membri della federazione di rispettare i divieti esistenti.

Questa proposta di esempio non deve essere necessariamente inclusa nello standard di settore, ma è raccomandato farlo.

Proposta per le organizzazioni membro di Swiss Olympic:

«Scopo della federazione»

La federazione ha lo scopo di

- ...
- proteggere l'integrità, la sicurezza e la lealtà nelle gare [nel tipo di sport] da qualsiasi forma di manipolazione e/o attività di corruzione;
- ...

Obblighi dei soci

¹I membri della federazione sono obbligati ad astenersi da qualsiasi forma di influenza sleale e di manipolazione delle gare sportive, in particolare, a rispettare le norme corrispondenti della [federazione internazionale] e lo statuto in materia di etica di Swiss Olympic.

²Per il resto, si applicano le disposizioni della federazione internazionale e dello statuto in materia di etica per lo sport svizzero.

Proposta per i club sportivi:

Obblighi dei soci

I membri dell'associazione praticano [tipo di sport] in modo leale. Si astengono da qualsiasi forma di influenza sleale o di manipolazione delle gare sportive e si attengono alle norme pertinenti del [regolamento della federazione internazionale] e dello statuto in materia di etica di Swiss Olympic.